

## **La responsabilità del direttore del periodico telematico ex art. 57 c.p. tra interpretazione estensivo-evolutiva e analogia *in malam partem*.**

di *Filippo Lombardi*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 11 GENNAIO 2019 (UD. 23 OTTOBRE 2018), N. 1275  
PRESIDENTE PISTORELLI, RELATORE AMATORE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di legittimità affronta il tema dell'applicazione della responsabilità di cui all'art. 57 c.p. ai direttori dei periodici telematici, statuendo in senso affermativo, con ciò allineandosi al filone giurisprudenziale inaugurato alcuni anni fa dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 31022/2015.

Il presente contributo mira a fornire, senza pretesa di esaustività, una ricostruzione del panorama dottrinale e giurisprudenziale sulla questione della effettiva equiparabilità del periodico telematico al periodico cartaceo, funzionale ad una migliore comprensione della questione posta al vaglio della Suprema Corte e del principio sancito dalla sentenza in commento.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie nell'epoca moderna ha trovato, tra le sue molteplici forme esplicative, quello dell'informazione veicolata spontaneamente o professionalmente tramite il web, mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche quali i forum, le newsletter, i newsgroup, le mailing list, i social network, i blog ed altri siti web affini caratterizzati da una vocazione informativa, o, in certi casi, del tutto coincidenti con l'ontologia propria della testata giornalistica, sebbene traslata nel mondo dell'informatica.

Queste nuove realtà hanno da tempo sollevato alcune questioni problematiche, tuttora in divenire, relative al trattamento penalistico da riservare non solo al redattore di testi diffamatori ma anche a colui il quale rivesta il ruolo di gestore della pagina web ove sia avvenuta la pubblicazione costituente reato. In particolare, se è pressoché agevole ritenere che l'articolaista possa incorrere, nel caso in cui abbia leso la reputazione di un terzo, nel delitto di diffamazione, più articolata si è rivelata la questione se allo stesso possa applicarsi, e sotto quale declinazione, l'aggravante di cui all'art. 595 co. 3 c.p. (aver commesso il delitto col mezzo della "stampa" o con "altro mezzo di pubblicità"), nonché la questione se il soggetto che rivesta un ruolo gestorio della pagina web possa vedersi addebitata una forma di responsabilità per tali reati in applicazione dell'art. 57 c.p., ove è sancito che «*il direttore o il vice direttore responsabile il quale omette di esercitare sul contenuto*

*del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».*

Una lettura attenta della norma, nonostante la stessa non menzioni il concetto di “stampa” (se non nella rubrica dell’articolo, la quale tuttavia non gode di valore precettivo), ha indotto con certezza a ritenere che la stessa si riferisca a tale *sedes materiae*, ciò sia perché l’articolo in parola è stato così formulato dalla Legge 127 del 1958 recante norme in tema di reati commessi a mezzo stampa, sia perché gli articoli successivi (57 bis, 58, 58 bis c.p.), inseriti dalla medesima legge e interconnessi tra loro e con l’art. 57 cit., menzionano espressamente tale concetto.

A tal proposito, la nozione di stampa va rinvenuta nell’art. 1 della L. 47 del 1948 (d’ora in poi L. Stampa), che considera tale *«tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».*

2. L’articolo 57 c.p. in commento configura un reato autonomo del direttore, che va qualificato, nella dogmatica dei reati omissivi, come reato omissivo improprio in cui l’evento che l’ordinamento mira a scongiurare è costituito dal reato commesso dal giornalista redattore della notizia o del commento diffamatorio<sup>1</sup>. Tale evento-reato, oltre a consentire di per sé l’esplicazione della pretesa punitiva nei confronti dell’articolaista, è imputato al direttore essendo a lui ascritta una posizione di garanzia sull’operato dei redattori, cui consegue l’obbligo di evitare l’illecito altrui in considerazione dei poteri di supervisione e gestione di cui lo stesso è titolare nell’ambito della testata<sup>2</sup>.

A tali fini, il direttore della testata giornalistica, figura apicale prevista obbligatoriamente dall’art. 3 L. Stampa, deve approntare un sistema di controllo, seppur non analitico, che gli consenta di prevenire l’evento offensivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che *«la responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia»*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> DELITALA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. e pen. proc.*, 1956, p. 544; PAGLIARO, *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell’art. 57 c.p.*, in *Scritti in onore di De Marsico*, II, Giuffrè, 1960, p. 241.

<sup>2</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 2010, p. 645 s.; MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 2009, p. 391 s.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, 2009, p. 205.

<sup>3</sup> Cass. sez. I, 15 ottobre 2009, n. 48119, rv. 245668; in dottrina, POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, 1998, 225.

Orbene, se è quindi pacifico che, per i reati commessi mediante le pubblicazioni su carta stampata, risponderà il redattore dell'articolo ex art. 595 c.p. con l'aggravante dell'aver commesso il reato col mezzo della stampa ed il direttore del periodico ex art. 57 c.p. nel caso di omesso controllo di natura colposa, gli interpreti si sono interrogati sulla estensibilità di tali norme nel caso in cui il reato si sia perfezionato sul web, trovando sede negli spazi virtuali a vocazione informativa citati all'inizio della trattazione, quali forum, social network, blog o testate giornalistiche telematiche.

Tale tentativo di equiparazione iniziava ad interessare in modo particolarmente pregnante la testata giornalistica telematica, quando, con la Legge 62 del 2001, confluiva nella nozione di "prodotto editoriale" anche il «*prodotto realizzato [...] su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico*». Ai sensi della L. 62/2001, al prodotto editoriale telematico, dunque, si applicano – per espressa previsione normativa (art. 1 co. 3, L. 62/2001) – le norme della L. Stampa in merito alla indicazione del luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile; nonché l'obbligo di registrazione presso il Tribunale laddove il prodotto editoriale abbia cadenza periodica<sup>4</sup>.

Tuttavia, si è presto ritenuto che il rispetto degli obblighi citati (tra cui l'indicazione di un direttore responsabile e la stessa registrazione presso il Tribunale) sia richiesto al solo fine di beneficiare delle sovvenzioni al settore dell'editoria previste dalla predetta L. 62/2001 e non sia invece un connotato essenziale della testata giornalistica telematica<sup>5</sup>.

**3.** Sulla scorta di tali riflessioni, la risposta originaria al pur ammaliante impulso alla equiparazione tra testata cartacea e testata telematica, restava negativa, nonostante alcune pronunzie di merito contrarie<sup>6</sup>, e si fondava su due ordini di motivi<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 4, 455.

<sup>5</sup> Ciò si evincerebbe, in particolare, dal fatto che l'art. 1 co. 1 L. 62/2001 individua il concetto di prodotto editoriale «ai fini della presente legge», così circoscrivendone il campo operativo alla materia delle sovvenzioni per l'editoria. In dottrina si veda PEZZELLA, *Blog uguale giornale? C'è chi dice di sì se chi gestisce il sito è come il direttore*, in *Dir. e giust.*, 2006, 75; CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. mer.*, 2004, 2526; MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica. Dalla responsabilità penale del direttore alla responsabilità da reato dell'ente*, Giuffrè, 2012, p. 92.

<sup>6</sup> Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, in *Dir. inf. inform.*, 2009, p. 911 con nota di MELZI D'ERIL, VIGEVANI, *La responsabilità del direttore telematico, tra difficili equiparazioni e specificità di internet*, p. 91-104; G.i.p. Milano, 11 dicembre 2008, in *Foro ambr.*, 2008, p. 401; App. Milano, Sez. I, 25 settembre 2009, n. 2820; Trib Aosta, 26 maggio 2006, n. 553,

Innanzitutto sull'evidente gap morfologico tra la stampa per come definita dalla normativa preposta ed il web, quest'ultimo configurante un flusso di dati certamente destinato alla pubblicazione, trattandosi di informazioni permanenti su un server e fruibili su pagine web da un pubblico vasto ed indeterminato, ma non parimenti rientranti tra le «*riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici*» (art. 1 L. Stampa), in quanto la stampa su carta di tali informazioni non costituisce elemento indefettibile delle stesse (e dunque il loro connotato strutturale) ma una mera eventualità rimessa alla discrezionalità e alle necessità del fruitore.

In secondo luogo, si poneva a suffragio della tesi negazionista la *voluntas legis* mediante l'attenta lettura delle normative intervenute in materia: a) la L. 62/2001 sulla editoria estende al prodotto editoriale telematico le norme sulla stampa solo per consentire di beneficiare delle provvidenze in favore del settore editoriale; b) la L. 70/2003 esclude la responsabilità dei *providers* per i contenuti diffamatori immessi in Rete e comporta la necessità di escludere anche la responsabilità (salvi i casi di consapevolezza del contenuto criminoso del messaggio e dunque di concorso nel reato) dei coordinatori di blog, forum e giornali web; c) l'art. 30 co. 3 della L. 223/1990 estende un regime di responsabilità parificabile a quello dell'art. 57 c.p. ai direttori dei telegiornali e dei giornali radio, a dimostrazione che il legislatore, *ubi voluit, dixit*<sup>8</sup>; d) esistono progetti di legge pendenti (v. ad es. il d.d.l. 3176/2004) che mirano ad estendere il precetto di cui all'art. 57 c.p. al direttore della testata *online*, a riprova della attuale insussistenza della responsabilità di tale figura apicale ai sensi del predetto articolo; e) va inoltre considerato che il legislatore, già all'epoca consapevole dell'incontrollabile evolversi dei tempi, ha utilizzato formule elastiche in grado di annoverare, *pro futuro*, strumenti idonei alla pervasiva diffusione di informazioni, ad esempio con l'inserimento della locuzione "*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*" nell'art. 595 co. 3 c.p., ma non ha fatto pari uso di formule elastiche con riguardo alla nozione di "stampa", il cui perimetro è stato invece sin dall'inizio individuato in maniera nitida ed apparentemente inamovibile con una definizione rigida.

In terzo luogo, si menzionava un argomento di tipo sostanziale, relativo alla concreta inesigibilità del comportamento alternativo doveroso in capo direttore del quotidiano online, di fatto impossibilitato ad un effettivo e proficuo controllo sui contenuti della testata telematica a cagione delle caratteristiche intrinseche della Rete<sup>9</sup>.

---

in *Giur. merito*, 2007, p. 1069, con nota di SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*.

<sup>7</sup> TURCHETTI, *L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online*, in *Dir. pen. cont.*, 17 novembre 2010.

<sup>8</sup> PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 4, 455 ss.

<sup>9</sup> PETRINI, *Diffamazione online: offesa recata con "altro mezzo di pubblicità" o col mezzo della stampa?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 11, 1485 ss.

Le osservazioni che precedono hanno dunque condotto, in una prima fase, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina pressoché unanimi ad escludere la parità di trattamento sul piano penalistico tra direttore della testata giornalistica cartacea e direttore di quella telematica (ed a maggior ragione gli amministratori di altre tipologie di piattaforme *online*), pena la violazione del principio di tassatività e lo sfioramento dell'attività interpretativa nel campo della vietata analogia *in malam partem*.

Pertanto, il minimo comune denominatore di tutti gli spazi virtuali atti ad ospitare informazioni potenzialmente lesive della reputazione dei terzi – senza distinzioni tra sito web giornalistico e altre piattaforme telematiche – veniva agevolmente rinvenuto non nella nozione di “stampa” ma nella sicura “pubblicità” degli stessi, sicché all'autore dello scritto diffamatorio poteva ben applicarsi l'art. 595 sul delitto di diffamazione, aggravato, in base al comma 3 del medesimo articolo, dal “mezzo di pubblicità”, mentre non poteva applicarsi a chi godesse di una posizione gestoria della pagina web l'art. 57 c.p., residuando solo la possibilità di applicazione, nei suoi confronti, delle norme sul concorso di persone nel reato (artt. 110 e ss. c.p.) nel caso di un suo contributo volontario alla diffamazione posta in essere dall'articolista (es. previo accordo col medesimo o consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, circa l'imminente commissione di un reato, seguiti dal mancato ostacolo all'esplicazione della condotta delittuosa).

4. La seconda fase della evoluzione interpretativa sul punto si è registrata a partire dalla dirimente sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2015, n. 31022<sup>10</sup>, che ha segnato l'equiparazione tra la testata giornalistica cartacea e quella telematica, e la loro sottoposizione ad un trattamento normativo autonomo rispetto a quello praticabile nei confronti delle altre piattaforme web a vocazione informativa (es. blog e forum), che restavano (e restano) assoggettati alla disciplina poc'anzi rappresentata (irrilevanza dell'art. 57 c.p. per il gestore del sito web e configurazione di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità per il redattore). La Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione affrontava la questione della estensibilità delle garanzie di cui all'art. 21 comma 3 Cost.<sup>11</sup> al social network “Facebook”.

Il supremo Consesso ha ritenuto doversi distinguere, nell'ambito delle pagine web a vocazione informativa, tra la testata giornalistica telematica e tutte le altre

---

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015 (dep. 20 luglio 2015), Imp. Fazzo e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 264089; in *Cass. pen.*, 2015, 10, 2015, con nota di PAOLONI, *Le sezioni unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, p. 3454 ss.; si veda anche GRILLO, *Sequestro preventivo del quotidiano online: il no delle Sezioni unite*, in *Dir. e giust.*, 2015, 29, p. 28.

<sup>11</sup> Il quale recita «*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili*».

piattaforme online (blog, forum, mailing list, social network etc.) nel senso che solo la prima può essere equiparata alla testata cartacea e dunque trattata alla stregua di “stampa”, con tutte le conseguenze che ne derivano sul trattamento giuridico riservato dall’ordinamento, tra le quali l’inapplicabilità ai social network (e similari) delle garanzie di cui all’art. 21 co. 3 Cost.

L’equiparazione della testata telematica a quella cartacea deriva da una nuova riflessione sui caratteri della stampa in senso tecnico.

Viene svalutato il requisito strutturale della riproduzione tipografica di cui all’art. 1 L. Stampa e vengono valorizzati sia il profilo statico della “testata”, intesa come organizzazione di risorse umane e strumentali che operano al fine di generare con cadenza periodica il prodotto editoriale, sia il profilo dinamico della divulgazione al pubblico delle informazioni legate all’attualità affinché i fruitori ne assumano consapevolezza per la formazione di un libero pensiero.

Inoltre, viene conferita rilevanza alla professionalità dell’informazione, che rimane la medesima a prescindere dalle forme nelle quali si estrinseca (pagina web o carta stampata) e questo giustificherebbe ancor più l’assimilazione del periodico telematico a quello cartaceo, pena la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed il conseguente paradosso secondo cui si finirebbe per punire in maniera meno rigorosa i fatti illeciti avvenuti all’interno della testata giornalistica fornita di maggiore capacità diffusiva e maggiore idoneità a garantire la permanenza delle notizie nel tempo (quella telematica) ed in maniera più grave i reati compiuti col mezzo meno efficace sotto tali versanti (la carta stampata).

Si tratta, secondo la Corte, di una interpretazione estensiva che conferisce *«al termine “stampa” un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo. L’interpretazione estensiva, se coerente con la mens legis - nel senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in conflitto con il sistema giuridico che regola il settore d’interesse - consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono semplici generalizzazioni destinate ad agevolare l’applicazione della legge in un determinato momento storico, e di accreditare al dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle necessità sociali del momento attuale»*.

Con la descritta attività ermeneutica, la Corte supera l’impasse legato al concetto “gutenberghiano” di stampa - l’unico conosciuto dal legislatore al momento della redazione della norma costituzionale e di quella primaria - adattando la predetta nozione ai mutamenti che il contesto socio-economico ha fatto registrare nei decenni successivi.

Giova rammentare che, secondo il *dictum* delle Sezioni unite, l’equiparazione si svolge esclusivamente tra la testata giornalistica telematica e quella cartacea, mentre restano fuori dal raggio di azione tutti gli altri siti web precedentemente enunciati.

La giurisprudenza successiva, tra cui la sentenza in commento, ha applicato i principi espressi dalle Sezioni unite ed ha quindi in più occasioni statuito che l'art. 57 c.p. non può applicarsi al gestore di un sito web che non abbia i caratteri della testata giornalistica, mentre può applicarsi al direttore della testata giornalistica online, oltre che al direttore di quella cartacea<sup>12</sup>.

Pertanto, il quadro che viene delineato è il seguente: a) qualora la diffamazione sia commessa su periodico cartaceo o telematico, risponderanno l'articolaista ex art. 595 c.p., con l'aggravante della "stampa" di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed il direttore responsabile della testata ex art. 57 c.p. qualora colposamente non abbia evitato l'evento o ex art. 110 c.p. sussistendone i presupposti; b) qualora la diffamazione sia commessa su altri siti web (es. blog, forum, social network), risponderà il solo articolaista ex art. 595 c.p., con l'aggravante del "mezzo di pubblicità" di cui al comma 3 del medesimo articolo<sup>13</sup>, mentre il gestore della pagina potrà essere chiamato a rispondere, sussistendone i presupposti, solo secondo le norme sul concorso di persone nel reato, non applicandosi a costui l'art. 57 c.p.

#### 5. Le repliche della dottrina sono state particolarmente serrate<sup>14</sup>.

In primo luogo, è stata ritenuta non supportata da alcun dato normativo la divaricazione tra informazione professionale e informazione spontanea, non trovando la prima alcuna compiuta definizione da parte dell'ordinamento. Si aggiunge che, a tutto voler concedere, il carattere professionale dell'informazione non dovrebbe dipendere dai connotati estrinseci della impalcatura informatica dalla quale essa è veicolata, ma dalla fonte soggettiva da cui promana e dai caratteri ontologici della notizia stessa<sup>15</sup>.

In secondo luogo, si è evidenziato come il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità a far data dalla sentenza Sez. Un. 31022/2015 non possa essere qualificato in termini di interpretazione estensiva, adombrando al contrario una mal celata interpretazione analogica *in malam partem* vietata

<sup>12</sup> V. anche Cass., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 12536, in *Dir. pen. cont.*, con nota di VIMERCATI, *La Cassazione conferma l'inevitabilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*.

<sup>13</sup> Cass. sez. V, 23 gennaio 2017 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8482; CARBONE, *Responsabilità del blogger: parziale revirement della cassazione?*, in *Cass. pen.*, 2017, 7-8, p. 2782 ss.; RUBINO, *Diffamazione on-line e su social network. Mezzo stampa o mezzo pubblicitario?*, in *Il Penalista*, 27 marzo 2017.

<sup>14</sup> Secondo DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'equiparazione tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di "scivolamento" dalla "nomofilachia" alla "nomopoiesi"?*, in *Giur. cost.*, 2015, 3, p. 1062 ss., «ricorre, infatti, con sempre maggiore frequenza, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la scelta di avallare opzioni interpretative che, risolvendosi in una "forzatura" della naturale portata semantica delle proposizioni legislative, finiscono - in concreto - per assumere una valenza "creativa" e, in questo senso, "normativa"».

<sup>15</sup> RUBINO, *Diffamazione on-line e su social network. Mezzo stampa o mezzo pubblicitario?*, cit.

dall'ordinamento<sup>16</sup>. L'interpretazione è infatti definibile come “estensiva” quando un elemento lessicale di una norma giuridica viene allargato al massimo della sua portata semantica rendendo possibile, sul piano degli effetti, la sussunzione di un fatto nella norma stessa, la quale solo *prima facie* non era in grado di accoglierlo. L'interpretazione estensiva è ammessa nel diritto penale e consente pertanto l'applicazione, a fatti che dovessero rientrare nel tenore lessicale della norma a seguito di tale opera ermeneutica, del trattamento giuridico complessivamente previsto dall'ordinamento, a prescindere dalla natura favorevole o meno degli effetti<sup>17</sup>.

Nel caso di specie, se l'equiparazione del periodico telematico alla “stampa” è frutto di una interpretazione estensiva, si applicheranno alla testata telematica non solo le norme in materia di stampa che prevedono garanzie, benefici o altri effetti favorevoli (es. l'art. 21 comma 3 Cost. sul sequestro), ma altresì quelle che individuano sanzioni o comunque effetti sfavorevoli (es. art. 57 c.p.).

I critici ritengono che l'attività ermeneutica proposta dalla Corte di legittimità non sia estensiva, poiché esorbita dal chiaro perimetro lessicale tracciato dall'art. 1 della Legge Stampa nel momento in cui definisce il concetto stesso di stampa, in particolare laddove menziona «*le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*». L'ostacolo fissato dalla norma in parola verrebbe travalicato in maniera evidente facendo rientrare nella nozione di stampa il periodico telematico, il quale non gode di un siffatto requisito strutturale, essendo caratterizzato dal solo connotato teleologico.

Pertanto, l'interpretazione sarebbe “analogica” in quanto finalizzata a disciplinare un fatto sfornito di apposita disciplina (quello della responsabilità del direttore in caso di pubblicazione giornalistica a mezzo web) col ricorso a norme imperniate su una *ratio* applicabile anche al caso non regolato (la comune ambizione a diffondere presso il pubblico informazioni atte a consentire la conoscenza dei terzi sui fatti dell'attualità e l'elaborazione del libero pensiero).

Vero quanto sopra, l'interpretazione analogica in ambito penale è ammessa, secondo la teoria maggioritaria<sup>18</sup>, solo quando produttiva di effetti *in bonam partem*, il che non avverrebbe nel caso di specie, atteso che l'assimilazione per

<sup>16</sup> PEDULLÀ, *Osservazioni a Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751*, in *Cass. pen.*, 2018, 11, p. 3744 ss.; sul dovere morale ascritto al giurista di “smascherare” l'interpretazione analogica in molti casi travestita da interpretazione estensiva, si veda MARINUCCI, *L'analogia e la "punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc.4, 2007, 1254 ss.; sul divieto di analogia come limite all'interpretazione, BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2015, 4, p. 1769 ss.

<sup>17</sup> Sulla differenza tra i due tipi di interpretazione, si veda PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 2, pag. 433 ss.; CONTENTO, *Interpretazione estensiva e analogia*, in Stile (a cura di), *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, Jovene, 1991, 3 ss.

<sup>18</sup> V. in tal senso FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, 2018, p. 103.

analogia tra periodico telematico e periodico cartaceo cagionerebbe la traslazione, nel mondo del web, di una responsabilità (quella di cui all'art. 57 c.p.) espressamente calibrata sulla carta stampata.

L'esigenza di equiparare le due situazioni, anche in vista di una piena attuazione dell'art. 3 Cost. nel mondo del giornalismo, dovrebbe pertanto passare per la penna del legislatore, senza possibilità alcuna per l'interprete di proporre chiavi di lettura evolutive non in linea con le espresse definizioni normative vigenti. Residuerebbe tuttavia la possibilità di applicare analogicamente al periodico telematico le garanzie previste dalla legge per la carta stampata, in quanto si tratterebbe di una interpretazione analogica *in bonam partem*, ammessa secondo la tesi maggioritaria.